

Guida Informativa Legale



Argentina

OLIVETTI, DE NARO PAPA, FERRO
AVVOCATI ASSOCIATI

MILANO - BUENOS AIRES - SÃO PAULO

Lombardy
Foreign Trade
Center



Centro Estero
Camere Commercio
Lombarde

EDIZIONE
2004



CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

*Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Mantova*

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE

I. OLTRE L'EMERGENZA.

1. Il superamento della crisi di fine 2001. La normalizzazione dell'economia.
2. Il ritorno al "peso" e la stabilità valutaria
3. La liberazione dei vincoli per le operazioni da e verso l'estero.

II. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLE OPERAZIONI IN ARGENTINA (OPERAZIONI COMMERCIALI)

1. Operazioni commerciali
2. Aspetti preliminari (informativa clienti)
3. Aspetti contrattuali
 - 3.1. Contratti di vendita internazionale
 - 3.2. Contratti di agenzia
 - 3.3. Contratti di distribuzione
 - 3.4. Contratti di assistenza tecnica e di Trasferimento di tecnologia
 - 3.5. Foro competente
 - 3.6. Clausola arbitrale
4. Modalità e garanzie di pagamento
 - 4.1. Lettera di credito
 - 4.2. Cambiali
 - 4.3. Assegni postdatati
 - 4.4. "Factura de credito"
 - 4.5. Contratti di pegno ("prenda")
 - 4.6. Tutela degli investimenti italiani
5. Altra normativa di riferimento
 - 5.1. Ispezioni pre-imbarco
 - 5.2. Tutela del consumatore
 - 5.3. Responsabilità per prodotti difettosi
 - 5.4. Etichettatura e denominazioni di origine
 - 5.5. Normativa antitrust
 - 5.6. Marchi
 - 5.7. Brevetti
 - 5.8. Tutela degli investimenti italiani
6. Strumenti per agevolare le operazioni commerciali (Zone franche)
 - 6.1. Zona franca La Plata
 - 6.2. Zona Franca di Montevideo (Uruguay)
7. Aspetti relazionati ai recuperi dei crediti
 - 7.1. Procedure monitorie
 - 7.2. Procedure concorsuali
 - 7.3. Cause contro società italiane in Argentina

III. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLE OPERAZIONI IN ARGENTINA (COSTITUZIONE DI SOCIETÀ) -CENNI-

1. Aspetti generali
2. Succursali
3. Filiali
4. Società per azioni (“Sociedad anònima”)
 - 4.1. Capitale
 - 4.2. Gestione e rappresentanza
 - 4.3. Collegio sindacale
5. Sociedad de Responsabilidad Limitada (Società a Responsabilità Limitata)
 - 5.1. Generalità
 - 5.2. Capitale
 - 5.3. Assemblee dei soci
 - 5.4. Amministrazione e rappresentanza
 - 5.5. Supervisione
6. Joint ventures di natura non societarie
7. Il diritto di lavoro nella legge argentina
 - 7.1. Statuto delle P.M.I.
 - 7.2. Periodo di prova
 - 7.3. Lavoro a tempo parziale
 - 7.4. Apprendistato
 - 7.5. Tfr
 - 7.6. Distacco di lavoratori dall'Italia

IV - ASPETTI FISCALI -RIASSUNTO-

1. Operazioni commerciali
 - 1.1. Operazione di export in Argentina tra soggetti non vincolati
 - 1.2. Operazione di export in Argentina tra soggetti vincolati
 - 1.3. Trattamento dei compensi per assistenza tecnica, cessioni di diritti di privativa industriale e altre prestazioni rese dall'estero
 - 1.4. Dazi d'importazione
2. Stabili organizzazioni (Tassazione dei residenti)
 - 2.1. IRPEG: “Impuesto a las ganancias” -persone giuridiche-
 - 2.2. IRPEF: “Impuesto a las ganancias” -persone fisiche-
3. Imposta al valore aggiunto (IVA)
 - 3.1.1. L'IVA sull'importazione dei servizi
4. Imposta di registro sulle società
5. Imposta sulle partecipazioni societarie
6. Imposte regionali
 - 6.1. “Turnover tax” (“Impuesto a los ingresos brutos”)
 - 6.2. Imposta di registro (“Impuesto de sellos”)
7. Convenzione italo-argentina per evitare le doppie imposizioni fiscali

INTRODUZIONE

La presente guida, aggiornata a giugno 2004, come le precedenti, si propone di offrire agli operatori italiani un brevissimo quadro di riferimento per facilitare il loro approccio alle operazioni in Argentina, dal punto di vista legale.

Gli operatori troveranno un riassunto degli argomenti di maggiore interesse cui fare riferimento, sia per quanto riguarda gli aspetti di natura squisitamente commerciale, compresi i problemi contrattuali, doganali e fiscali, sia quelli relativi alle operazioni di più ampio respiro, come la costituzione di società locali. Viene fornita, infine, un breve riassunto della normativa fiscale di maggiore interesse.

I. OLTRE L'EMERGENZA.

1. IL SUPERAMENTO DELLA CRISI DI FINE 2001 . LA NORMALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA.

Si può affermare che a due anni dalla gravissima crisi di dicembre 2001 che ha portato l'Argentina al "default", l'economia del Paese e più in generale gli operatori locali hanno in larga maggioranza superato il momento di estrema difficoltà e hanno trovato un proprio, nuovo, equilibrio, sia per quanto riguarda i rapporti interni che quelli internazionali.

Le restrizioni all'attività economica e agli scambi con l'estero momentaneamente imposte dalla legislazione di emergenza, anche se non totalmente, sono state gradualmente eliminate.

Trainata dall'export, in prevalenza di commodities, dalla sostituzione delle importazioni, ma anche dalla domanda interna, l'economia è tornata a crescere ai livelli dei primi anni '90. La previsione di crescita per il 2004, infatti è tra l'8 e il 10%.

Vi sono comunque pressioni inflazionistiche (la stima per il 2004 è pari al 7 %) e previsioni di rallentamento della crescita dovute alla crisi energetica, manifestatasi principalmente per la insufficiente fornitura di gas alle industrie, da attribuirsi principalmente a problemi, ancora non risolti, di distribuzione e di adeguamento delle tariffe.

2. IL RITORNO AL "PESO" E LA STABILITA' VALUTARIA.

L'economia e gli operatori sembrano avere assorbito, non senza grossi traumi, la "pesificazione" coatta imposta dalla legislazione di emergenza economica varata a inizio 2002, complice anche la non eccessiva svalutazione del "peso", che negli ultimi due anni e, per sorpresa di molti, si è mantenuto piuttosto stabile.

3. LA LIBERAZIONE DEI VINCOLI PER LE OPERAZIONI DA E VERSO L'ESTERO.

Sono state superate le limitazioni ai trasferimenti di valuta all'estero, compreso il rimpatrio degli utili e dei capitali, nonché il pagamento di interessi per finanziamento estero.

Gli importatori possono reperire liberamente la valuta per il pagamento degli acquisti all'estero, anche in via anticipata. L'obbligo è quello di dimostrare di avere nazionalizzato i prodotti importati entro i 360 giorni del pagamento anticipato.

E' stato altresì autorizzato il pagamento anticipato di rate di finanziamento di importazioni, prima non ammesso.

Sono stati pure eliminate le restrizioni per il pagamento dei servizi resi all'estero da non residenti, indipendentemente dalla natura degli stessi (noli, premi di assicurazioni, royalties, assistenza tecnica, onorari, ecc.).

E' altresì autorizzato l'accesso al mercato unico e libero dei cambi per acquistare la valuta necessaria per il pagamento degli interessi dei prestiti esteri, previa presentazione della comunicazione informativa richiesta dalla circolare della Banca Centrale Argentina n° A 3602 del 7.5.2002.

E' anche consentito il pagamento all'estero di utili e dividendi, purché gli stessi risultino da bilanci approvati e controllati da "auditors" indipendenti.

II. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLE OPERAZIONI IN ARGENTINA (OPERAZIONI COMMERCIALI)

1. OPERAZIONI COMMERCIALI

Le società straniere non costituite né registrate nel Paese possono compiere in Argentina tutti gli atti rientranti nel loro oggetto sociale, senza bisogno di autorizzazione né di registrazione, purché si tratti di atti isolati. Le società, inoltre, possono comparire in giudizio a tutela dei propri interessi, sia attivamente che passivamente. La loro capacità di agire, infatti, è regolata dalla legge del Paese di costituzione.

2. ASPETTI PRELIMINARI (INFORMATIVA CLIENTI)

Le società italiane che intendano stabilire rapporti commerciali con società e/o imprenditori argentini, faranno bene ad acquisire, prima di concludere il contratto, informazioni commerciali su questi ultimi. In proposito, vi sono banche dati presso le quali si trova informazione utile, in particolare quella gestita dalla Banca Centrale, che registra i protestati nonché i soggetti inabilitati per operare nel sistema bancario o i cui conti sono stati chiusi in passato.

Per accedere a queste banche dati occorre essere in possesso del codice fiscale (“CUIT: clave única de identificación tributaria”) del soggetto sul conto del quale si richiede l’informazione (in Argentina non vige –ancora- una normativa specifica di tutela della “privacy”). Poiché il CUIT non sempre compare sulla carta intestata delle società argentine è buona norma chiedere questo dato fin dai primi momenti della trattativa.

3. ASPETTI CONTRATTUALI

Ci limitiamo a fornire brevissimi cenni relativi ai contratti cui maggiormente gli operatori italiani faranno ricorso per le loro operazioni in Argentina. Ci preme sottolineare che la legge argentina in materia di contratti è ispirata alle stesse fonti di quella italiana, in particolare per quanto riguarda il principio dell’autonomia negoziale (“il contratto ha valore di legge tra le parti”).

Questa autonomia può esplicitarsi in due grandi direzioni: la costruzione “su misura” delle regole contrattuali (la c.d. “autonomia materiale”), oppure la scelta della legge che regolerà il contratto (“autonomia conflittuale”). Entrambe le possibilità sono ammesse dalla legge, sia argentina, sia italiana. Le parti possono comunque non compiere alcuna scelta. In questa ipotesi sarà lo stesso sistema legale a indicare, trattandosi di un contratto internazionale nel quale entrano in gioco norme di paesi diversi, quale saranno le regole da applicarsi.

Vi sono comunque delle limitazioni al principio dell’autonomia delle parti, dettate dalla necessità di tutelare interessi di natura generale, come per esempio, i diritti dei consumatori o la libertà di mercato. Le singole clausole contrattuali, pertanto, dovranno

confrontarsi, caso per caso, con le norme che il sistema ritiene non derogabili da un contratto (c.d. norme imperative).

3.1. Contratti di vendita internazionale

In materia di vendita internazionale, qualora le parti abbiano preferito non regolamentare i loro rapporti in maniera precisa (per esempio, con l'accettazione esplicita da parte del compratore delle condizioni generali di contratto predisposte dal venditore), oppure di non scegliere la legge applicabile al contratto, le eventuali controversie tra le parti saranno risolte secondo le regole dettate da due importanti convenzioni internazionali, in vigore per entrambi i paesi.

In primo luogo si dovranno applicare le norme di cui alla Convenzione di Vienna del 11.4.1980, che disciplina in modo abbastanza preciso alcuni aspetti essenziali del contratto, tra cui i diritti e gli obblighi delle parti, anche per quanto riguarda luogo e modalità di consegna delle merci e relative garanzie.

Qualora la fattispecie non sia prevista dalle norme della Convenzione di Vienna si dovrà fare ricorso alle norme della Convenzione dell'Aja del 30.10.1985, la quale, a differenza della Convenzione di Vienna, non detta regole precise, ma consente di individuare la legge da applicare per la risoluzione della controversia. La regola generale, trattandosi di esportazioni dall'Italia, è quella che stabilisce che la legge da applicarsi è quella del paese presso il quale il venditore ha la propria sede degli affari ("place of business"), e pertanto quella italiana, a meno che l'esportatore italiano non si sia impegnato a consegnare la merce in Argentina, nel cui caso sarà applicabile la legge di quest'ultimo paese (Art. 8 Conv. Dell'Aja").

La soluzione coincide con quanto stabilito dall'art. 1209 del c.c. argentino il quale dispone che, in mancanza di scelta, i contratti conclusi all'estero che devono eseguirsi in Argentina saranno regolati dalla legge argentina, anche se uno o entrambi i contraenti sono stranieri.

È molto importante, pertanto, fare attenzione alle condizioni generali di vendita e di consegna, controllando accuratamente il contenuto delle regole di solito richiamate nelle fatture di vendita (le note clausole "Franco Fabbrica –EXW–; "FOB", "CIF", ecc: i c.d. "INCOTERMS", come documentati negli appositi opuscoli distribuiti dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi) per essere certi della loro portata.

3.2. Contratti di agenzia

Particolare importanza assume il problema della scelta della legge applicabile nei contratti di agenzia, e ciò per due motivi fondamentali: da un lato, non vi è una Convenzione internazionale in vigore per entrambi i paesi che indichi le regole da seguire e, dall'altro lato, le norme dei due paesi in materia sono molto diverse.

In particolare va precisato che se la scelta ricadrà sulla legge italiana la società del nostro paese dovrà fare i conti con norme precise di tutela dell'agente ricavate dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile italiano, così come riformato dal Dlgs. 65/1999 e

successive modifiche. Le norme di diritto italiano, com'è noto, dispongono, tra l'altro, che, salvo eccezioni, le provvigioni siano dovute all'agente su tutte le operazioni concluse per effetto del suo intervento o nella zona riservatagli, indipendentemente dal pagamento del prezzo da parte degli acquirenti. La legge italiana disciplina, inoltre, l'indennità da corrispondere all'agente in caso di cessazione del rapporto.

Nella legge argentina, invece, manca una normativa precisa in materia di agenzia. L'agenzia, pertanto, è disciplinata dalle regole dettate per gli altri contratti di contenuto simile nonché dall'elaborazione giurisprudenziale. Senza pretesa di esaurire l'argomento, ci preme sottolineare alcuni tratti essenziali:

- ☐ è lecito pattuire che la provvigione sarà dovuta all'agente esclusivamente a condizione che l'acquirente abbia pagato il prezzo; è pure lecito pattuire l'obbligo dell'agente di restituire le provvigioni anticipate in caso che la vendita non vada a buon fine;
- ☐ in caso di silenzio del contratto, non vi è una norma specifica che disponga il pagamento di indennità per cessazione del rapporto. Secondo la giurisprudenza tale indennità è dovuta unicamente in caso di contratti in esclusiva, stipulati a tempo determinato (cioè con termine preciso di durata) qualora la risoluzione avvenga senza giusta causa né giustificato motivo prima della data di scadenza naturale del contratto.

Vi sono poi alcune sentenze che hanno obbligato i preponenti a corrispondere indennità agli agenti per risoluzione unilaterale di contratti a tempo indeterminato protrattisi per lunghissimi anni;

- ☐ particolare attenzione va posta sulla natura giuridica dell'agente in quanto le regole di cui sopra si applicano a condizione che l'agente sia una persona giuridica o comunque si sia dato una organizzazione imprenditoriale autonoma; trattandosi di agenti persone fisiche vi è il rischio che gli accordi siano ritenuti alla stregua di un contratto di "Viajante de comercio", disciplinato dalla legge n° 14.546, che prevede norme di tutela molto simili a quelle dettate dalla legge italiana in materia di contratto di agenzia; la legge, infatti, dispone che la provvigione sia dovuta anche per le operazioni non andate a buon fine e che, in caso di cessazione del rapporto, sia dovuto al "viajante" una indennità simile a quella dovuta per i dipendenti.

Da quanto sopra emerge la convenienza di scegliere nel contratto l'applicazione della legge argentina, meglio se abbinata alla scelta del foro argentino per la risoluzione delle controversie. In questo modo si è sicuri di evitare l'applicazione della legge italiana, improntata sulla rigida tutela dell'agente, come abbiamo visto.

In effetti, pure indicando nel contratto la legge argentina quale legge applicabile, qualora nel contratto fosse pattuita la competenza del foro italiano per la risoluzione delle controversie, per applicazione dei principi di diritto internazionale privato, il giudice italiano potrebbe non applicare la normativa argentina bensì quella italiana, ritenendo inderogabile la normativa di cui agli artt. 1742 e seguenti del c.c. italiano. Non è invece ipotizzabile che un giudice argentino assuma un provvedimento del genere, in mancanza di una normativa esplicita in materia nel diritto locale.

3.3. Contratti di distribuzione

Il contratto di distribuzione (cioè quello in virtù del quale il distributore acquista in proprio per poi rivendere) non è regolato dalla legge argentina. Le parti, pertanto sono libere di pattuire le regole che ritengano più aderenti al loro rapporto.

Particolare attenzione, tuttavia, va riposta sulle clausole limitative delle concorrenze, quali, tra le altre, l'obbligo del distributore di non vendere i prodotti a terzi i quali, presumibilmente, possano rivenderli in altri paesi (in particolare quelli del Mercato Comune del Sud: Brasile, Uruguay e Paraguay), in quanto tali clausole possono violare la normativa antitrust (legge n° 25.156 del 1999). Si rimanda in proposito al punto 5.5. del presente capitolo.

3.4. Contratti di assistenza tecnica e di trasferimento di tecnologia

In Argentina i contratti di assistenza tecnica e di trasferimento di tecnologia forniti da stranieri sono completamente liberi da vincoli. I relativi contratti non sono sottoposti ad alcun controllo preventivo.

La legge di riferimento è la N° 22.426 del 12/3/1981, attuata con Decreto n° 580 del 25/3/1981. Secondo la normativa, per tecnologia si intendono sia i brevetti, sia i modelli e i disegni industriali, nonché ogni tipo di "know-how" funzionalmente collegato alla fabbricazione di un prodotto o alla fornitura di un servizio.

Va sottolineato che l'Argentina riserva un trattamento preferenziale nei confronti dei trasferimenti di tecnologia che in certi casi può arrivare fino all'azzeramento del dazio di importazione, per esempio, per quanto riguarda la fornitura di impianti "chiavi in mano".

3.5. Foro competente

La legge argentina autorizza le parti in un contratto internazionale a scegliere il giudice nazionale che sarà chiamato a risolvere le controversie. Tale scelta può ricadere su un tribunale argentino o italiano, o in certi casi, di un terzo paese. Qualora il giudice designato fosse quello italiano, la sentenza che lo stesso pronuncerà potrà eseguirsi in Argentina come se si trattasse di una sentenza di un giudice locale, a condizione che siano soddisfatti i requisiti (per nulla proibitivi) previsti dal Trattato italo argentino di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze del 9.12.1987, i quali mirano ad assicurare i diritti di difesa della parte convenuta.

In difetto di scelta contrattuale del foro competente è bene ricordare che la competenza in materia contrattuale, secondo lo stesso trattato italo-argentino, è attribuita al giudice del paese in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o avrebbe dovuto essere eseguita.

3.6. Clausola arbitrale

Poiché sia l'Argentina che l'Italia hanno ratificato la Convenzione internazionale sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 10.6.1958), i lodi arbitrali pronunciati in Argentina o all'estero hanno piena efficacia nel paese.

4. MODALITÀ E GARANZIE DI PAGAMENTO

4.1 Lettera di credito

La modalità di pagamento tramite lettere di credito, pure offrendo la maggiore sicurezza all'operatore italiano, specie se si tratta di lettere di credito confermate da primarie banche italiane, è difficilmente proponibile all'acquirente argentino, il quale si trova il più delle volte, specie se è una piccola e media azienda, nella difficoltà di reperire fonti di finanziamento sul mercato locale. È opportuno orientarsi verso altri sistemi di pagamento. Ci limitiamo a fornire alcuni cenni essenziali.

4.2 Cambiali

La disciplina argentina in materia di cambiale e di vaglia cambiario -“pagherò”- (Dlgs. 5965/63) è in grande misura la riproduzione fedele della legge italiana in materia; persino la numerazione dei titoli e dei capi è identica.

4.3 Assegni Posdatati

In materia, la legge italiana e quella argentina sono assai diverse. In Argentina, infatti, vi è una tipologia, regolata dalla legge, di assegni postdatati, denominati “cheque de pago diferido”, i quali possono recare una data di pagamento fino a 360 giorni dalla data di emissione del titolo. La novità è stata introdotta dalla legge n° 24.760 del 13.1.97, che ha modificato la normativa sugli assegni n° 24.452.

Questi assegni, pure tratti sul conto corrente normale, sono riconoscibili dalla dicitura, evidenziata, di “cheque de pago diferido” e possono trasferirsi tramite normale girata.

La legge offre la possibilità di garantire il pagamento dell'assegno postdatato tramite la sua registrazione presso la Banca trattaria, che in questo modo si assume l'obbligo di pagamento alla scadenza; la registrazione comunque non è obbligatoria né la mancata registrazione priva l'assegno della sua efficacia. Poiché questa modalità di garanzia implica la concessione di un finanziamento (in genere molto oneroso) al correntista, nella pratica l'assegno posdatato con pagamento garantito non è di uso frequente.

4.4 “Factura de crédito”

Questo nuovo titolo di credito è stato incorporato nella legislazione argentina dalla legge n° 24.760 del 1997. Originariamente la legge ne disponeva l'utilizzo obbligatorio in tutte le operazioni di compravendita oppure di appalto eseguite tra soggetti residenti in Argentina il cui pagamento fosse dilazionato nel tempo. In seguito ad una riforma successiva, l'utilizzo è diventato facoltativo.

La fattura, che il venditore invia all'acquirente unitamente alla bolla di accompagnamento -“remito”-, dev'essere accettata dall'acquirente al momento della ricezione della merce e restituita al venditore; l'acquirente può rifiutarsi di accettare la

fattura qualora la merce sia affetta da vizi o danni, oppure nel caso in cui non siano stati rispettati i termini di consegna.

La fattura accettata diventa “fattura di credito”, e cioè titolo di credito, simile, per quanto riguarda gli effetti, all’assegno o alla cambiale. Si tenga presente che la normale fattura, invece, per la legge argentina è priva di forza esecutiva e vale solo quale strumento di prova di un credito esigibile per le vie ordinarie.

La fattura di credito, tuttavia, non è di utilizzo frequente tra gli operatori.

4.5. Contratti di pegno “prenda”

Si tratta di un contratto (predisposto in base ad un modello approvato dalle autorità argentina) in virtù del quale il venditore di un bene mobile - anche se residente all’estero -, nel trasferire la proprietà ed il possesso all’acquirente costituisce sul bene una ipoteca a garanzia del pagamento del prezzo di vendita e degli interessi di finanziamento.

I contratti di pegno che più possono interessare gli operatori italiani (“prenda fija”) possono avere ad oggetto beni mobili facilmente individuabili anche se non iscritti in pubblici registri (per esempio i macchinari). La garanzia è efficace nei confronti dei terzi dalla data di trascrizione del contratto modello presso il registro presso il quale il bene è destinato a rimanere.

Il debitore non può trasportare il bene in un luogo diverso da quello indicato nel contratto senza la previa autorizzazione del creditore; la violazione di questo divieto autorizza la richiesta di sequestro immediato.

Il certificato di pegno (e le eventuali cambiali che possono abbinarsi allo stesso per documentare le singole scadenze) sono titoli esecutivi che, in caso di mancato pagamento, autorizzano la vendita del bene e l’utilizzo del ricavato per il pagamento del capitale dovuto, oltre agli interessi e alle spese legali, tramite una procedura speciale molto snella. La “prenda” conferisce inoltre al creditore un privilegio speciale sul bene oggetto della garanzia nelle ipotesi di procedura fallimentare nei confronti del debitore.

4.6. Tutela degli investimenti italiani

Italia e Argentina, oltre ai trattati ricordati nei punti precedenti, sono legate anche da altri accordi bilaterali e multilaterali i quali, in molti casi, riguardano direttamente gli operatori economici.

Giova sottolineare, per esempio, l’accordo sulla promozione e tutela degli investimenti italiani in Argentina, sottoscritto a Buenos Aires il 22/5/1990, in vigore dal 14-10-1993, a tenore del quale l’Argentina si impegna a non adottare misure restrittive del diritto di proprietà e a mettere al riparo gli investimenti italiani da nazionalizzazioni, espropri o altre misure simili e a non limitare il libero trasferimento, in valuta pregiata, dei profitti e degli altri introiti derivanti dall’investimento, nonché il rimpatrio del capitale investito.

5. ALTRE NORME DI RIFERIMENTO

5.1. Ispezione pre-imbarco

Per agevolare l'importazione dei prodotti in Argentina, gli esportatori sono tenuti a fare ispezionare la loro merce prima dell'imbarco allo scopo di farsi rilasciare un certificato di conformità alla normativa argentina in materia (Decreto n° 477/97 e Risoluzioni n° 1066 e 1177 del 1997 emanate dal Ministero dell'Economia). A questo scopo lo Stato Argentino ha accreditato numerose società internazionali di certificazione, molte delle quali con sede in Italia, alle quali l'esportatore dovrà rivolgersi per il relativo adempimento.

5.2. Tutela del consumatore

La normativa di riferimento è la legge n° 24.240 del 15/10/93, modificata dalla legge n° 24.999 dell'1.7.98, alla quale si devono adeguare sia il fabbricante, sia l'importatore, il distributore o il venditore di beni mobili e di servizi destinati ai consumatori. Non sono ritenuti alla stregua di consumatori coloro i quali acquistano i prodotti per utilizzarli in processi produttivi oppure per rivenderli a terzi.

Un aspetto da sottolineare è quello relativo alle garanzie. La legge dispone che i soggetti indicati nel paragrafo precedente sono tenuti a garantire i prodotti venduti per un periodo minimo di 3 (tre) mesi, anche nelle ipotesi in cui i vizi siano palesi al momento della stipula del contratto. La garanzia riguarda l'identità tra il prodotto promesso in vendita e quello effettivamente consegnato, nonché il funzionamento dello stesso. In caso di riparazioni, il responsabile della garanzia dovrà assumere a proprio carico le spese di trasporto e di assicurazione che sia necessario sostenere per il ritiro e la riconsegna del prodotto al consumatore. La responsabilità degli obbligati alla garanzia ha natura solidale. Sono nulli i patti in deroga.

La legge stabilisce inoltre l'obbligatorietà di consegnare, unitamente al prodotto venduto, un certificato di garanzia, redatto in lingua spagnola, di facile comprensione, che dovrà riportare come minimo: l'individuazione del fabbricante, dell'importatore e/o distributore e del venditore, l'identificazione dell'oggetto e le specifiche tecniche; le condizioni di utilizzo, di installazione e di manutenzione, le condizioni di validità della garanzia e il termine di validità (non inferiore a mesi 3), l'indicazione del luogo presso il quale si eseguiranno eventuali riparazioni.

Qualora, per la validità della garanzia, sia necessario notificare il produttore o l'importatore, quest'onere è posto a carico del venditore. La mancanza di notifica, tuttavia, non libera il fabbricante e l'importatore dal soddisfare la garanzia.

5.3. Responsabilità per prodotti difettosi

La legge di tutela dei consumatori contiene anche disposizioni in merito alla responsabilità per prodotti difettosi. In proposito, i fabbricanti, gli importatori, i distributori

e i venditori sono tenuti a informare i consumatori in modo dettagliato sulle caratteristiche essenziali dei prodotti e sono ritenuti solidalmente responsabili per gli eventuali danni derivanti da prodotti difettosi. Trattandosi di prodotti potenzialmente pericolosi, i soggetti sopra indicati sono tenuti, inoltre, a predisporre un manuale di utilizzo in lingua spagnola. Trattandosi di prodotti importati, l'importatore è obbligato a eseguire una traduzione fedele del manuale originale.

5.4. Etichettatura e denominazioni di origine

In materia vige la legge n° 22.802, c.d. di "lealtad comercial", che detta la disciplina generale in materia di etichettatura e informazione al consumatore. In generale i prodotti confezionati importati o comunque venduti in Argentina devono riportare nell'etichetta, in lingua spagnola, oltre alla denominazione, il nome del paese di produzione nonché la qualità e quantità degli ingredienti. I fabbricanti, unitamente agli importatori sono ritenuti responsabili per eventuali discordanze con quanto indicato nelle etichette.

Per quanto riguarda le denominazioni di origine, è stata recentemente approvata la legge n° 25.380 del 9.1.2001, applicabile ai prodotti agro alimentari (esclusi i vini e i liquori). Il produttore straniero, a condizione di reciprocità, può registrare la denominazione presso le competente autorità argentine. La tutela è comunque assicurata, anche in mancanza di registrazione, in quanto è vietato utilizzare denominazioni di origine per prodotti che non provengano dalle rispettive aree geografiche. E' altresì vietato utilizzare denominazioni che possano confondere il consumatore: ciò rappresenta una novità in quanto prima della legge, in mancanza di una norma esplicita, era prassi generale chiamare i prodotti "tipo" (cioè prosciutto "tipo" ...).

5.5. Normativa antitrust

Nel settembre 1999 è entrata in vigore la legge n° 25.156 di "defensa de la competencia", contenente un'articolata disciplina antitrust, che appare assai più restrittiva se confrontata con quella in vigore all'interno della U.E.

In sostanza, la norma vieta le intese, gli accordi e/o le pratiche che abbiano per oggetto o per effetto di limitare, restringere, falsare o ledere in qualche misura la libera concorrenza o l'accesso ai mercati o che si configurino alla stregua di abuso di posizione dominante, qualora ciò possa arrecare pregiudizio all'interesse economico generale.

Sono dichiarate nulle per lesione della concorrenza, tra altre, le attività consistenti nel prefissare, concertare oppure stabilire direttamente o indirettamente il prezzo di vendita di beni e/o servizi, nonché scambiare informazione che abbiano lo stesso oggetto o effetto. Sono altresì vietati gli accordi mirati a fissare condizioni limitative di produzione, di distribuzione o di acquisto di beni e servizi, nonché quelli di ripartizione orizzontale di mercati, zone, clienti e fonti di approvvigionamento.

È altrettanto vietato subordinare l'acquisto di un bene o di un servizi all'acquisto di altri beni o servizi, subordinare la vendita o l'acquisto di beni e servizi alla condizione di non

utilizzare, acquistare o fornire beni o servizi di terzi, oppure imporre condizioni discriminatorie non giustificate dagli usi commerciali per la vendita o l'acquisto di beni e di servizi, nonché rifiutarsi di evadere ordini di acquisto o vendita di beni e di servizi alle normali condizioni di mercato.

La norma stabilisce pesanti sanzioni in caso di violazione, oltre alla cessazione immediata delle pratiche monopolistiche.

5.6. Marchi

È buona norma registrare il proprio marchio in Argentina, in particolare prima di dare avvio a operazioni di distribuzione dei propri prodotti in loco. La legge di riferimento è la n° 22.362 del 1980.

La protezione è concessa per un periodo di dieci anni rinnovabili, per successivi periodi di 10 anni. Vi è comunque un termine di decadenza del marchio per non uso. Infatti, chiunque può domandare la caducità di marchi registrati qualora gli stessi non siano stati utilizzati per un periodo continuativo di 5 anni.

5.7. Brevetti

Per quanto riguarda i brevetti, la legge di riferimento è la n° 24.572 del 1996. I brevetti sono tutelati per un periodo di 20 anni. In generale, si può brevettare qualsiasi invenzione dell'ingegno applicabile ai processi produttivi, con alcune eccezioni. Tra le più importanti si annoverano il software, le scoperte e le teorie scientifiche, i metodi matematici e i metodi di svolgimento di attività intellettuale, nonché le opere letterarie e artistiche.

Il brevetto è concesso a condizione che non vi siano delle opposizioni, che possono essere formulate entro 18 mesi dalla pubblicazione. Qualora il brevetto non sia sfruttato entro 4 anni dalla richiesta, oppure entro 2 anni dalla pubblicazione, può essere chiesta, da parte di terzi, una licenza obbligatoria.

La legge protegge inoltre i modelli e i disegni industriali. I modelli possono essere registrati per un periodo di 5 anni, rinnovabile per altri 5. I modelli già registrati all'estero, possono registrarsi in Argentina se non è trascorso un periodo superiore a sei mesi dalla registrazione all'estero.

5.8. Tutela del software

Una normativa risalente al 11.11.1998, ha modificato la legge sul diritto d'autore, concedendo tutela specifica al software. La norma protegge i programmi per elaboratori, le raccolte di dati ed ogni altro materiale informatico.

La tutela riguarda sia il profilo civile che quello penale, con ciò superando il vuoto normativo che si era creato prima dell'approvazione della legge. Infatti, la Suprema Corte argentina, pur concedendo tutela civilistica al software, ritenuto alla stregua di una creazione intellettuale protetta dal "copyright", escludeva l'applicabilità della tutela penale, prevista dalla legge sul diritto d'autore, in quanto l'uso improprio del software non trovava sanzione specifica nella suddetta norma.

6. STRUMENTI PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI COMMERCIALI (ZONE FRANCHE)

Uno strumento particolarmente adatto per favorire l'attività degli operatori stranieri in Argentina è quello delle "zone franche".

In sostanza, le zone franche sono porzioni di territorio a regime "off shore", attrezzate per attività di fabbricazione, magazzinaggio, assemblaggio e confezionamento delle merci importate, per la successiva esportazione verso altri paesi della regione, oppure per la "nazionalizzazione" nel paese che ospita la zona franca. I beni importati arrivano alla zona franca liberi da dazi ed in regime di sospensione di IVA e di "tassa di statistica". Per quanto riguarda le attività industriali, i prodotti elaborati nella zona franca per il momento possono essere esportati verso paesi diversi dall'Argentina, salvo per quanto riguarda i beni strumentali non fabbricati localmente; tuttavia, è allo studio una modifica di legge per favorire l'immissione sul mercato locale di almeno una parte della produzione, previo pagamento dei dazi e dei diritti relativi alla nazionalizzazione. La zona franca può essere anche utilizzata come "show room" a regime di esenzione doganale, dal quale fare affluire e defluire le merci verso qualsiasi destinazione.

6.1. Zona Franca La Plata

La zona franca più vicina alla capitale è quella di La Plata, a 50 km dal centro di Buenos Aires. È stata inaugurata nel 1997 su un'area di 70 ettari, con un porto proprio.

Il vantaggio della zona franca, nei confronti del regime di importazione normale in vigore in Argentina, è che la merce può sostare nella zona franca, in regime di sospensione di tasse, fino a 5 anni. Le merci importate, invece, possono sostare nei magazzini della dogana sino ad un massimo di 15 giorni, prima di dover essere obbligatoriamente nazionalizzate, pena la vendita all'asta.

6.2. Zona Franca di Montevideo (Uruguay)

Da segnalare, pure, anche per quanto riguarda l'efficienza e la breve distanza dall'Argentina, è la zona franca di Montevideo (la capitale dell'Uruguay), da considerare nell'ipotesi che gli operatori italiani fossero interessati a distribuire i loro prodotti, oltre che in Argentina, anche in altri paesi dell'Area, in particolare in Brasile (paese nel quale non vi sono zone franche e ove il costo dei depositi doganali "deposito alfandegado", è molto elevato).

7. ASPETTI RELAZIONATI AI RECUPERI DEI CREDITI

Gli operatori italiani possono agire in giudizio in Argentina nei confronti dei debitori locali senza nessuna limitazione, anche se non hanno succursali o rappresentanti nel paese e senza dover rilasciare nessuna cauzione (salvo nell'ipotesi di richiesta di misure cautelari). In proposito, vige il principio, sancito dal Trattato Italo-Argentino di assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, secondo il quale i cittadini italiani beneficiano

nel territorio Argentino, per quanto riguarda la tutela dei loro diritti, della stessa protezione giuridica che la legge locale riserva ai propri cittadini.

Ciò vale anche per le procedure fallimentari, in quanto il Trattato bilaterale consente di superare il problema della "reciprocità", richiesta dalla legge fallimentare Argentina: possono insinuarsi al passivo soltanto i creditori stranieri che dimostrino che i creditori argentini avrebbero potuto insinuarsi al fallimento straniero a parità di condizioni dei nazionali).

Ci limitiamo ad accennare gli aspetti essenziali di alcuni meccanismi legali per il recupero dei crediti insoluti.

7.1. Procedure monitorie

I titoli di credito che danno diritto ad avviare azioni monitorie ("juicio ejecutivo") nelle ipotesi di mancato pagamento sono, tra i più importanti, oltre l'ipoteca, l'assegno (sia normale che postdatato), la cambiale e il pagherò cambiario e la "factura de crédito" accettata dall'acquirente. Il certificato di registrazione del contratto di "prenda", come abbiamo visto, conferisce titolo per avviare una procedura di esecuzione speciale denominata "juicio de ejecución prendaria".

Questo tipo di cause, disciplinate dai diversi codici di procedura locali (l'Argentina è un paese federale e ogni Stato –"provincia"- ha il proprio codice di rito) sono improntate alla celerità, molto più di quanto non lo siano le procedure monitorie in Italia. Infatti, la legge limita severamente le cause di opposizione al decreto ingiuntivo.

In pratica il debitore può soltanto evitare la vendita coatta dei beni pignorati se da prova di avere eseguito il regolare pagamento del debito, oppure se dimostra che il titolo esecutivo è falso o non è regolare, oppure che è intervenuta la prescrizione o vi è litispendenza. Le altre eccezioni non ammesse in questa fase, possono solo farsi valere in un successivo processo ordinario, da avviarsi a cura del debitore, dopo che il credito del precedente sia stato soddisfatto.

7.2. Procedure concorsuali

Le procedure concorsuali in Argentina (concordato preventivo: "concurso preventivo" e fallimento "quiebra"), sono disciplinate dalla legge n° 24.522 e successive modifiche, che in parte sono simili a quelle italiane, fatta eccezione del sistema del concordato fallimentare che è improntato sul modello americano.

La legge dispone la divisione dei creditori in almeno tre categorie -creditori privilegiati, chirografari semplici e chirografari creditori di spettanze di lavoro-, e la creazione di un "comitato dei creditori". Il debitore è autorizzato a proporre, ad ogni categoria di creditori, diversi accordi che possono avere ad oggetto la riorganizzazione del debitore o la costituzione di nuova società con i creditori chirografari e ha a disposizione un periodo di esclusiva (60 giorni più altri eventuali 30 ove autorizzato dal giudice) per ottenere le relative autorizzazioni.

Nelle ipotesi che il debitore non formuli proposte di concordato preventivo oppure non riesca ad ottenere l'approvazione dei creditori, prima di dichiararsi il fallimento, si devono portare avanti altri tentativi per trovare interessati all'acquisto dell'azienda (il c.d. "cramdown"), ai quali possono partecipare anche le società straniere e lo stesso debitore.

Il fallimento è dichiarato dopo che sia stato accertato la mancanza di interessati all'acquisto dell'azienda.

Vi è infine la possibilità, introdotta dall'art. 190 della L. n° 25.589 di affidare l'azienda ad una cooperativa di lavoratori qualora, in mancanza di altri acquirenti, ne faccia richiesta almeno 2/3 dei lavoratori.

7.3. Cause contro società italiane in Argentina

Le società italiane possono essere convenute direttamente avanti i Tribunali Argentini, qualora le stesse abbiano un rappresentante in loco, munito di procura, che abbia sottoscritto il contratto o sia intervenuto negli atti per cui è causa.

Sarà tuttavia buona norma, prima di impostare la difesa nel merito, accertare se il Tribunale argentino sia o meno competente, in virtù della normativa di cui al trattato bilaterale del 9.12.1987. La difesa nel merito, eseguita davanti ai Tribunali Argentini, senza sollevare eccezioni di difetto di giurisdizione, infatti, è ritenuta alla stregua di accettazione tacita di quest'ultima.

III. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLE OPERAZIONI IN ARGENTINA (COSTITUZIONE DI SOCIETÀ) -CENNI

1. ASPETTI GENERALI

La normativa di riferimento in materia è la Legge sugli Investimenti Esteri n. 21.382 del 28.8.76, successivamente modificata e ordinata nel Testo Unico del 1993, il Decreto 1853 del 8.9.1993. La legge in vigore garantisce parità di trattamento tra il capitale nazionale e quello straniero. Gli investitori, infatti, possono partecipare a tutti i settori dell'attività economica argentina, a parità di condizioni con gli investitori locali. Non vi è obbligo di approvazione preventiva dell'investimento straniero né di registrazione dello stesso.

Gli investitori stranieri possono acquistare il 100% del capitale di società locali già esistenti oppure costituire nuove società senza alcun limite di partecipazione al capitale e possono trasferire all'estero i profitti e i dividendi e, in caso di liquidazione, anche il capitale, senza bisogno di autorizzazione né di adempimenti burocratici ed in qualsiasi momento. Il trasferimento dei profitti e dei dividendi all'estero non è sottoposto a tassazione.

2. SUCCURSALI

Per potere sviluppare regolarmente attività rientrante nell'oggetto sociale, così come per stabilire uno stabilimento o aprire una succursale, la società straniera dovrà fornire prova della propria esistenza secondo la legge del paese di costituzione, stabilire un domicilio in Argentina, e nominare un rappresentante che assume le stesse responsabilità degli amministratori delle S.A.

Le succursali non hanno personalità giuridica propria; esse devono, tuttavia, tenere una contabilità separata dalla casa madre, essendo obbligatorio il deposito del bilancio annuale. Le succursali sono sottoposte al controllo dell'autorità locale previsto dalla legge argentina per il tipo societario al quale appartiene la casa madre.

3. FILIALI

Se la società straniera intende costituire una società in Argentina o acquistare quote di capitale in una già esistente, deve accreditare la propria esistenza secondo quanto previsto dalla legge del paese di costituzione (vale a dire presentando il suo statuto e la relativa documentazione), nonché iscrivere presso i competenti registri la documentazione relativa ai rappresentanti legali.

Nel mese di settembre 2003 l'autorità di controllo "Inspección General de Justicia", con Risoluzione n° 7/2003 ha aggiunto altri requisiti a quelli imposti finora alle società straniere per l'iscrizione in Argentina, e segnatamente:

a) Informare se vi sono, nel Paese di origine, delle proibizioni e/o limitazioni legali per l'esercizio dell'attività principale o prevalente di cui all'oggetto sociale. L'informazione può risultare dallo stesso Statuto

b) Dimostrare che, alla data di richiesta di iscrizione in Argentina, sussistano fuori dalla Repubblica Argentina, almeno una delle condizioni in seguito elencate:

(i) Presenza di una o più succursali o stabilimenti permanenti

(ii) Partecipazione al capitale di altre società che abbiano all'attivo beni diversi da quelli di scambio;

(iii) Proprietà di attivi diversi da quelli rappresentati dai beni di scambio nel Paese di origine. Il valore patrimoniale dei beni sarà quello risultante dagli stati contabili oppure dalla certificazione del legale rappresentante, le cui facoltà dovranno risultare dagli atti depositati.

4. SOCIETÀ PER AZIONI (“SOCIEDAD ANONIMA”)

4.1. Generalità

Le SPA argentine si costituiscono per atto pubblico con almeno due soci. Come nel sistema italiano, il capitale è rappresentato da azioni (dal 1995 vi è l'obbligo della nominatività). La responsabilità dei soci è limitata al valore delle azioni sottoscritte. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto; sono previste, tuttavia, azioni a voto plurimo (fino a 5 voti per azione), limitatamente alle società non quotate. I soci possono essere anche non residenti.

4.2. Capitale

Il capitale minimo richiesto è di \$ 12.000, da versarsi nella misura minima del 25 % al momento della sottoscrizione. Il saldo va versato entro i due anni, a richiesta degli amministratori.

Come conseguenza della crisi finanziaria, e per evitare di aggravare la situazione delle società argentine è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme che dispongono, da un lato, la liquidazione della società nelle ipotesi di mancata copertura del capitale sociale perso, e dall'altro lato quella che stabilisce l'obbligo di riduzione del capitale nelle ipotesi di perdite di ammontare superiore alle riserve più la metà del capitale sociale. Ciò si applica, sia alle SA che alle SRL.

4.3. Gestione e rappresentanza

L'amministrazione degli affari sociali è affidata a un Consiglio di Amministrazione (“Directorio”) costituito da uno o più amministratori, che non devono essere necessariamente soci. La metà più uno degli amministratori deve essere residente in Argentina.

La rappresentanza legale della S.A. è affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli statuti, comunque, possono concedere la stessa a uno o più amministratori. Non è usuale la figura dell'amministratore delegato.

4.4. Collegio sindacale

Le società non quotate, a meno che per la natura dell'attività svolta (attività in campo bancario o assicurativo) o per l'ammontare del capitale (superiore a USD 2.100.000) siano sottoposte a supervisione permanente dall'autorità di controllo, possono prescindere dal nominare un collegio sindacale ("sindacatura").

5. "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" (SRL)

5.1. Generalità

La SRL rappresenta uno dei tipi più adatti per la costituzione di piccole e medie imprese. Formalità, tempi e spese di costituzione sono infatti inferiori a quelli richiesti per le S.A. Il numero di soci non può essere inferiore a 2 né superiore a 50. Il capitale è diviso in quote e la responsabilità dei soci è limitata alle quote sottoscritte.

5.2. Capitale

Il capitale deve essere stabilito in valuta argentina. Deve essere interamente sottoscritto e il 25% dello stesso deve risultare versato dai soci al momento della costituzione. Il saldo deve essere versato entro due anni.

Le quote hanno lo stesso valore nominale e rappresentano gli stessi diritti di voto. Le stesse non possono essere rappresentate da titoli negoziabili. Il trasferimento delle quote è libero; lo statuto può limitare il trasferimento, ma non può proibirlo. I soci godono del diritto di prelazione per l'acquisto delle quote trasferite dagli altri soci. L'aumento o la diminuzione del capitale comporta la modifica del contratto sociale.

5.3. Assemblea dei soci

Il meccanismo delle deliberazioni delle assemblee è più snello rispetto a quello delle S.A. In mancanza di previsioni da parte dello statuto, sono ritenute valide le deliberazioni che siano assunte dalla maggioranza dei soci (anche a mezzo postale o in altro modo) e comunicate agli amministratori.

Per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto e alla nomina e alla sostituzione degli amministratori è invece richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i $\frac{3}{4}$ del capitale, salvo che lo statuto disponga diversamente (in ogni modo il limite minimo è fissato nel 50 % del capitale).

Ai soci che esprimono voto contrario è garantito il diritto di recesso e di rimborso delle loro quote.

5.4. Amministrazione e rappresentanza

I soci devono designare uno o più amministratori ("gerentes") che assumano la diretta responsabilità delle attività economiche. Gli amministratori non devono essere

necessariamente soci, e hanno gli stessi diritti e doveri degli amministratori delle società per azioni; la durata del loro mandato è fissata con l'atto di nomina e non prestabilita.

5.5. Supervisione

Il collegio sindacale (o un “consejo de vigilancia”) è facoltativo nelle SRL. Tuttavia, esso è necessario nelle società di capitale superiore ai \$ 2 milioni. In caso di nomina, al collegio sindacale si applicano le norme previste in materia per le S.A.

6. JOINT-VENTURES DI NATURA NON SOCIETARIA

Nel sistema precedente la riforma della Legge sulle Società del 1983, la cooperazione tra imprese è sempre stata notevolmente ostacolata dalla disposizione dell'art. 30 L.S., che vieta alle società per azioni, e a quella in accomandita, la partecipazione in società di diverso tipo. La riforma, pur mantenendo il divieto per quanto concerne le società tipiche, ha introdotto in Argentina i contratti di collaborazione imprenditoriale, consentendo ora forme di cooperazione tra imprese, purché esse avvengano attraverso i nuovi tipi non societari: Agrupación en Colaboración e Unión Transitoria de Empresas.

Questi raggruppamenti non hanno natura societaria; sono, invece, forme contrattuali di organizzazione a carattere associativo alle quali possono partecipare società e persone fisiche argentine o straniere e il cui oggetto s'identifica con il coordinamento dell'attività imprenditoriale di società o di persone fisiche, ossia «contratti plurilaterali di organizzazione». Malgrado ciò, i raggruppamenti presentano alcuni attributi tipici delle Società, tra i quali: la denominazione, la sede, il patrimonio (il fondo comune operativo), e l'amministrazione.

Nulla vieta, infine, il ricorso ad altri tipi di joint venture contrattuali, in quanto vige il principio che il contratto “è legge tra le parti” (art. 1197 c.c.).

7. IL DIRITTO DEL LAVORO NELLA LEGGE ARGENTINA

La normativa argentina, tradizionalmente improntata alla rigidità in materia di diritto del lavoro, si è avviata verso un profondo processo di riforma. In proposito, è stata recentemente approvato dal Senato un disegno di legge che, se approvato anche dalla Camera, renderà ancora più flessibile i rapporti di lavoro. Le caratteristiche principali del sistema oggi in vigore possono essere così riassunte:

7.1. Statuto delle P.M.I. (L. 24.467)

Alle PMI è consentita una notevole libertà di gestione della propria forza lavoro. Essa riguarda, tra l'altro, la semplificazione degli adempimenti burocratici per la assunzione e la registrazione del personale, la mobilità interna, la libera organizzazione del regime delle ferie, la rateazione del pagamento di tredicesima e quattordicesima, la riduzione del termine di preavviso, nonché la libertà di modifica delle condizioni di lavoro a seguito di ristrutturazione.

7.2. Periodo di prova

Disciplinato dalla legge n° 25.877. Il neo lavoratore può essere assunto in prova, non essendo necessario nemmeno l'accordo scritto in proposito. Il periodo di prova nei contratti di lavoro a tempo indeterminato è di mesi 3. Le parti possono risolvere il contratto durante il periodo di prova, anche senza causa né giustificato motivo, dovendo il datore di lavoro concedere unicamente un preavviso non inferiore a giorni 15. In mancanza di preavviso si dovrà corrispondere al lavoratore lo stipendio per il periodo del omesso preavviso.

Qualora lo stesso lavoratore sia assunto in prova più di una volta il contratto di lavoro si ritiene stipulato a tempo indeterminato.

7.3. Lavoro a tempo parziale

Disciplinato dall'art. 2 della L. n° 24.465 a prestazione lavorativa non può superare i 2/3 del normale orario di lavoro giornaliero, settimanale e/o mensile. La remunerazione è stabilita in rapporto al tempo effettivamente lavorato, secondo i parametri dei CCNL. Non è consentito fare straordinari. I contributi, sia al sistema pensionistico, sia a quello assicurativo, sono commisurati in percentuale alla retribuzione percepita.

7.4. Apprendistato

Disciplinato dalla legge n° 25.013, che ha derogato il sistema di formazione lavoro disciplinato dalla legge n° 24.465. Possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani dai 15 ai 28 anni. Il contratto può avere una durata da un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 12 mesi. L'orario di apprendistato non può eccedere le 40 ore settimanali. Vi è un limite, rappresentato dal 10 % del totale della forza lavoro, che può essere assunta con questa modalità. Le società con meno di 10 dipendenti possono assumere fino ad un apprendista.

7.5. T.F.R.

Il trattamento di fine rapporto, così come noto in Italia, è estraneo alla legislazione argentina. Nessun trattamento (tranne lo stipendio maturato, il rateo di 13ma e le ferie non godute) è dovuto al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa e/o giustificato motivo.

Nel sistema argentino, inoltre, non è tutelata la stabilità del posto di lavoro. Le imprese che licenziano i lavoratori senza giusta causa né giustificato motivo, a prescindere delle loro dimensioni, sono tenute a corrispondere il risarcimento del danno che verrà stabilito in sede giudiziale o avanti le competenti autorità del Ministero del Lavoro, e sarà commisurato ad un certo numero (peraltro limitato) di mensilità per ogni anno lavorato. L'imprenditore può coprire il rischio stipulando apposite polizze assicurative.

7.6. DISTACCO DI LAVORATORI DALL'ITALIA

Il distacco di lavoratori italiani in Argentina, siano essi neo-assunti o trasfertisti, non può superare complessivamente 24 mesi, salvo proroga, che deve essere preventivamente concessa dalle competenti autorità argentine.

Ai suddetti lavoratori viene mantenuta la contribuzione vigente in Italia per i lavoratori ivi operanti, sia per quanto riguarda le percentuali applicabili, sia per quanto concerne gli emolumenti assoggettati a contribuzione.

IV. ASPETTI FISCALI (RIASSUNTO)

1. OPERAZIONI COMMERCIALI

1.1. Operazione di export in Argentina tra soggetti non vincolati

Il principio, come è ovvio, è che il reddito ricavato dell'esportatore italiano per le vendite in Argentina non è soggetto a tassazione in questo Paese. Tuttavia, qualora il prezzo al netto del nolo e delle assicurazioni, sia superiore a quello all'ingrosso in vigore nel paese di origine, salvo prova contraria, la differenza di prezzo è ritenuto guadagno tassabile in Argentina. Così stabilisce l'art. 8 della legge di imposta sui redditi, come modificata dalla recente Legge n° 25.239 del 30.12.1999. La legge, inoltre, elenca i metodi da utilizzare per individuare il prezzo all'origine qualora quest'ultimo non sia noto.

1.2. Operazione di export in Argentina tra soggetti vincolati

Le operazioni tra società o persone fisiche residenti in Argentina e soggetti non residenti tra di loro vincolati sono sottoposti ad un controllo più rigido da parte del fisco argentino per quanto riguarda il prezzo dichiarato, in modo da evitare manovre di "trasfer pricing". In sostanza, i contribuenti argentini sono tenuti a redigere, due volte l'anno, una dichiarazione dalla quale risultino le operazioni eseguite con i soggetti esteri con i quali sono vincolati, per consentire la comparazione dei prezzi e sottoporre le eventuali differenze a tassazione.

Identico criterio è adottato per le operazioni compiute tra soggetti residenti e soggetti aventi sedi in "paradisi fiscali".

La normativa sul "trasfer pricing", invece, non si applica ai corrispettivi pagati per uso di marchi o di brevetti.

1.3. Trattamento dei compensi per assistenza tecnica, cessioni di diritti di privativa industriale e altre prestazioni rese dall'estero

I compensi erogati in Argentina a favore di non residenti per assistenza tecnica o royalties, sono sottoposti a ritenuta alla fonte. La tabella riporta alcuni esempi:

	<i>Aliquota in vigore dal 1.1.99</i>	<i>Commenti</i>
Royalties per il trasferimento di tecnologia non reperibile in Argentina	21 %	<i>Ridotti al 18 % dalla Convenzione Italo-Argentina per evitare le doppie imposizioni (art. 12).</i>
Royalties per cessione di diritti e di licenze e/o brevetti	28 %	
Royalties per diritti d'autore	28 %	Ridotti al 10 % dalla Convenzione Italo-Argentina per evitare le doppie imposizioni (art. 12)
Interessi riscossi per finanziamento fornitore, eccetto automobili	15,05 %	
Interessi riscossi sui prestiti a società locali	15,05 %	Se il finanziatore ha sede in un "paradiso fiscale" l'aliquota è del 35 %
Stipendi e onorari	24,50 %	
Canoni di locazione di cose mobili	14 %	
Canone di affitto di immobili	21 %	

1.4. Dazi d'importazione

A seguito dell'apertura dell'economia la media dei dazi di importazione si situa intorno al 10 - 15 %; a ciò si aggiunge la "tasa de estadística", oggi in media al 3%.

2. STABILI ORGANIZZAZIONI (Tassazione dei residenti)

Ai fini dell'applicazione delle imposte, sono considerati "residenti" in Argentina le persone fisiche ivi residenti, le società costituite nel paese, le succursali di società straniere e ogni tipo di stabile organizzazione di società straniera operante in Argentina.

Per i soggetti residenti in Argentina il principio in vigore a seguito della riforma fiscale del 1992 (L. n° 24.073), è quello del reddito globale.

Essi pertanto sono sottoposti a tassazione sul reddito ovunque prodotto (in Argentina o all'estero). Le tasse eventualmente pagate all'estero, comunque, possono essere detratte dall'imposta da pagare in Argentina. Le succursali di società straniere e le società straniere che svolgono stabilmente in Argentina la propria attività commerciale sono ritenute, ai fini fiscali, soggetti diversi dalle case madri e sono tassate in base alla propria contabilità in Argentina.

2.1. Irpeg (“Impuesto a las ganancias” delle persone giuridiche)

L'aliquota in vigore, a partire dal 1.1.1999, è pari al 35%. Le aliquote precedenti erano pari al 30 %, fino al 1996, e al 33% fino al 1998. La distribuzione dei dividendi delle S.A o degli utili delle SRL nonché le partecipazioni agli utili di altre società o stabilimenti argentini, che hanno scontato l'imposta, non è ulteriormente tassata. Allo stesso modo, non è tassata la rimessa di profitti alla casa madre da parte di filiali di altri stabilimenti permanenti di società straniere.

Alle società di persone si richiede di riportare il loro reddito imponibile, indicandone la distribuzione tra i soci, i quali sono tenuti a dichiarare gli stessi sulle apposite “declaraciones juradas” annuali e tassati in base ad aliquote progressive, sino all'aliquota massima del 35 %.

2.2. Irpef (“Impuesto a las ganancias” delle persone fisiche)

Le persone fisiche sono tassate in base ad aliquote progressive. I parametri prevedono una quota fissa (per scaglioni) oltre ad una percentuale dal 6 % al 35 %, sull'eccedenza rispetto alla base dello scaglione, come risulta dalla seguente tabella, introdotta dalla recente legge di riforma fiscale n° 25.239 del 30.11.1999:

<u>Da \$</u>	<u>a \$</u>	<u>Imposta (\$)</u>	<u>+ il %</u>	<u>sull'eccedenza di \$</u>
0	10.000	0	9	0
10.000	20.000	900	14	10.000
20.000	30.000	2.300	19	20.000
30.000	60.000	4.200	23	30.000
60.000	90.000	11.100	27	60.000
90.000	120.000	19.200	31	90.000
120.000	oltre	28.500	35	120.000

Anche le persone fisiche, a seguito della riforma fiscale dell'aprile 1992, sono tenute a dichiarare il proprio reddito universale, potendo usufruire, entro certi limiti, di crediti d'imposta per le tasse pagate all'estero.

Non è prevista la dichiarazione congiunta: marito e moglie devono mantenere separati i rispettivi redditi e compilare separatamente i moduli per la dichiarazione dei redditi.

3. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Viene prelevata sul valore indicato nelle fatture emesse dai soggetti residenti, nonché sul valore C&F dei beni importati, a meno che non vi siano delle esenzioni di legge, peraltro ridotte a pochi casi, tra cui si annovera la vendita di beni di prima necessità. L'aliquota generale (di norma del 21 %) è stata ridotta, dal 18.11.2002 e fino al 17/01/2003 al 19 % (Decreto n° 2312/2002).

3.1. L'Iva sull'importazione di servizi

Fino a dicembre 1998 i compensi erogati ai non residenti per fornitura di servizi restavano di fatto fuori campo IVA, a causa dell'impossibilità di riscuotere l'imposta dal residente straniero. Non vi era in queste ipotesi, né una ritenuta alla fonte, né una responsabilità solidale dell'acquirente del servizio. L'acquirente argentino (di un servizio di consulenza, per esempio), era tenuto, unicamente, a trattenere alla fonte l'aliquota IRPEG o IRPEF stabilita per i non residenti. La situazione creava un netto svantaggio per i fornitori locali di servizi, poiché gli stessi, non potendo "sfuggire" all'IVA, dovevano praticare prezzi più elevati.

La Legge n° 25.063, del mese di dicembre 1998, nel tentativo di limitare questa situazione, che in molti qualificavano di "concorrenza sleale", ha stabilito che, nelle ipotesi di fornitura di servizi da soggetti non residenti, resi all'estero, ma utilizzati in qualche modo in Argentina, l'imposta è a carico del soggetto residente che ha acquistato (e utilizzato) il servizio in Argentina. Tuttavia, poiché l'imposta si applica solo nelle ipotesi in cui l'acquirente sia un soggetto iscritto ai fini IVA, restano fuori dal suo campo di applicazione un importante numero di soggetti, tra i quali, per citare solo i più importanti, tutti gli acquirenti che rivestano la qualità di "consumatori finali".

4. IMPOSTA DI REGISTRO SULLE SOCIETÀ

Sono sottoposte a tassazione tutte le società costituite in Argentina. La tassa va pagata all'atto della registrazione della società. Le SpA sono tenute a pagare, inoltre, una tassa annuale a misura fissa, il cui ammontare varia da \$ 100 a \$ 800 in funzione della consistenza del capitale sociale.

Nel mese di ottobre 2003 è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma che dispone il pagamento dell'imposta annuale di registro. Tuttavia, allo stato, il panorama non è chiaro e molte società, onde evitare intoppi nelle procedure innanzi l'autorità di controllo continuano a versare il tributo.

5. IMPOSTA SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Nel 2003, in forza della legge n° 25.585 che ha modificato la legge n° 23.966 (Imposta sui beni personali) è stata introdotta l'imposta sulle partecipazioni al capitale delle società.

L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, detenga partecipazioni al capitale di società costituite in Argentina. L'aliquota è fissata tra lo 0,5 % e lo 0.75 % e la base imponibile è rappresentata dal patrimonio netto della Società.

Le società sono tenute al versamento di questa imposta in nome e per conto dei loro soci.

6. IMPOSTE REGIONALI

Poiché l'Argentina è un paese organizzato costituzionalmente sul sistema federale, vi sono alcune tasse riscosse direttamente dalle Regioni ("Provincias") e dal Distretto Federale ("Capital Federal"). Tra queste si annoverano il "Turnover Tax" e la tassa di registro ("Impuesto de sellos").

6.1. "turnover tax " ("Impuesto a los ingresos brutos")

La "turnover tax" si applica sul ricavo lordo delle attività industriali, commerciali e di servizi, escluse le operazioni di export.

Le aliquote variano da regione a regione. L'aliquota applicata dalla città di Buenos Aires è del 3%, con aliquote differenziate dell'1%, per le attività di produzione del settore primario e dell'1,5%, per le attività di produzione e di trasformazione di beni. L'aliquota media applicata nella "provincia" di Buenos Aires è, invece, del 2,5%.

6.2. Imposta di registro "Impuesto de sellos")

La tassa di registro, che tra l'altro veniva applicata sui contratti e sulle altre scritture private a contenuto economico, con aliquota pari all'1% è stata eliminata nell'ambito della Capitale Federale (Città di Buenos Aires) dal 1° febbraio 1993 per la generalità dei contratti. Attualmente si applica unicamente agli atti relativi al trasferimento di diritti sui beni immobili (aliquote comprese tra lo 0,75% ed il 2,5% del valore della transazione).

Dalle regioni, invece, la tassa viene tra l'altro riscossa su atti e contratti (ivi compresi quelli conclusi per corrispondenza), ipoteche, ecc. Le aliquote e la natura degli atti sottoposti a tassazione variano da regione in regione. Nella regione ("provincia") di Buenos Aires, per esempio, l'aliquota è pari all'1% sui contratti, i riconoscimenti di debito, le cambiali; gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, invece, sono sottoposti all'aliquota del 4%.

7. CONVENZIONE ITALO-ARGENTINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI

Come accennato nel capitolo 1, Argentina e Italia hanno sottoscritto in data 15.11.1979, una convenzione, sul modello OCSE, per evitare le doppie imposizioni fiscali, approvata in Italia con Legge n° 282 del 27/4/1982.

In estrema sintesi la norma è destinata a regolare i conflitti tra le legislazioni fiscali dei due paesi. La complessità e l'articolato trattamento delle materie non consentono di approfondire la disamina in questa breve guida.

Interessa tuttavia sottolineare la recente modifica della convenzione, approvata in Italia con legge del 28.10.1999 n° 423. La riforma attiene alle modalità applicate dall'Argentina per evitare le doppie imposizioni. Infatti, il nuovo art. 24 par. 3, stabilisce che quando un residente in Argentina ottiene redditi o possiede cespiti patrimoniali che possono essere sottoposti a imposizione in Italia, potrà dedurre dall'imposta prelevata sui redditi, ovvero sul patrimonio, un importo pari all'imposta effettivamente pagata in Italia. La detrazione, comunque, non potrà eccedere la parte dell'imposta calcolata prima della deduzione corrispondente, a seconda dei casi, ai redditi o al patrimonio, che possono sottoporsi a imposizione in Italia.

Per quanto riguarda i redditi percepiti in Argentina da parte di un residente in Italia la norma non è stata modificata. In queste ipotesi nel calcolare le proprie imposte sul reddito il contribuente deve includere nella base imponibile detti elementi di reddito. La convenzione, tuttavia, autorizza a dedurre dalle imposte così calcolate, l'imposta sui redditi pagata in Argentina, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Lo Studio “Olivetti, De Naro Papa, Ferro, Avvocati Associati”, ha redatto questa guida in collaborazione con il Centro Estero Camere Commercio Lombarde.

Olivetti, De Naro Papa, Ferro, Avvocati Associati

Milano:

C.so Europa, 14
20122 Milano
Tel. (0039-02) 760881
Fax (0039-02) 76002291
E mail: odenfer@tin.it
Contatto: Avv. Hugo Pruzzo

Buenos Aires:

Av. De Mayo 676 Piso 10°
C1084AAO Buenos Aires
Tel. (0054-11) 4331-5456
Fax (0054-11) 4331-6433
E mail: ggalli@odenfer.com.ar

**Centro Estero Camere Commercio Lombarde
Lombardy Foreign Trade Center**

Via Oldofredi 23
20124 Milano
Italia
Tel.: +39 02 607 990 1
Fax: +39 02 607 990 333
centroestero@centroesterolomb.com
Contatto: Dr. Alessio Pulsinelli

PROFILO DI ATTIVITA' DELLO STUDIO LEGALE

“Olivetti, De Naro Papa, Ferro, Avvocati Associati”, Studio fondato nel 1963 dall’Avv. Pier Luigi Olivetti, ha sei sedi a Milano ed uffici a Buenos Aires, San Paolo e Bruxelles. Lo Studio offre servizi di consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale ad imprese, gruppi di società, enti ed associazioni che operano nei mercati Italiani, Sud Americani ed Europei, nelle materie del diritto civile e commerciale, societario, giuslavorativo-sindacale ed amministrativo.

Lo Studio, inoltre, attraverso i network europei di studi legali NOMOS, di cui esso fa parte, è in grado di fornire assistenza in tutti i Paesi Europei.

I partners dello Studio a Milano sono gli Avvocati Giuseppe De Naro Papa, Carmine Ferro, Alfredo Passaro e Hugo Pruzzo, che dirigono e armonizzano l’attività di un gruppo di professionisti qualificati nei campi in cui opera lo Studio.

A Buenos Aires, opera “Olivetti, De Naro Papa, Ferro, Abogados y Consultores”, il primo studio italiano ad avere propri uffici in Argentina. Lo Studio locale è affidato ad un gruppo di avvocati italo-argentini prevalentemente dediti alla clientela italiana, ed è uno dei principali punti di riferimento per il mondo delle imprese italiane in Argentina, nonché per le Istituzioni italiane in loco.

Inoltre presso lo Studio di Milano sono presenti avvocati italo-argentini in grado di soddisfare in tempo reale, in coordinamento con lo Studio di Buenos Aires, le esigenze delle imprese che già operano od intendono operare nel mercato Argentino.

La pluriennale attività in Argentina, ha permesso allo Studio di acquisire un’ampia esperienza in materia di operazioni di imprenditori italiani nell’area, rafforzata dalla conoscenza dell’ambiente locale, delle regole di diritto interno ed internazionale e della padronanza della lingua spagnola. La struttura binazionale dello Studio consente, infine, di ottimizzare i servizi resi agli operatori italiani in Argentina organizzando e coordinando dall’Italia l’attività professionale svolta dallo Studio a Buenos Aires.

Milano:

C.so Europa, 14

20122 Milano

Tel. (0039-02) 760881

Fax (0039-02) 76002291

Responsabile: Avv. Hugo Pruzzo

E mail: odenfer@tin.it

Buenos Aires:

Av. De Mayo 676 Piso 10°

C1084AAO Buenos Aires

Tel. (0054-11) 4331-5456

Fax (0054-11) 4331-6433

E mail: ggalli@odenfer.com.ar

CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO LOMBARDE

Il Centro Estero Camere Commercio Lombarde è la struttura regionale specializzata voluta dalle undici Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia per supportare le imprese lombarde, soprattutto di piccola e media dimensione, nei loro processi di internazionalizzazione con attività concrete e pratiche.

Nato nel 1968 per integrare e affiancare le attività già in essere delle Camere di Commercio della Lombardia verso i mercati esteri, il Centro Estero ha progressivamente esteso il proprio ruolo sino a coprire tutte le tematiche legate alla internazionalizzazione, sia esse rivolte verso l'esterno o legate all'operare di imprese straniere nel territorio lombardo.

Oggi il Centro Estero affianca ai servizi tradizionali di supporto all'export (corsi, convegni e seminari) anche servizi legati all'attrazione di investimenti esteri in Italia, all'utilizzo di programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonché a vari temi che le imprese internazionali sono chiamate spesso ad affrontare (marchi di tutela volontari e collettivi, investimenti da e verso la Lombardia, costituzione di società all'estero, responsabilità sociale d'impresa e internazionalizzazione sostenibile).

Integrando la propria esperienza con le esigenze e le competenze delle Camere di Commercio lombarde, il Centro Estero agisce in accordo con gli attori del sistema pubblico e privato locale, posizionandosi in Lombardia quale centro di competenza e supporto ai processi di internazionalizzazione.

Inoltre, attraverso alleanze con altre strutture regionali e nazionali, il Centro Estero svolge una costante azione di monitoraggio per supportare la proiezione estera delle imprese lombarde.

Nell'ambito di queste attività si inserisce la pubblicazione di questa guida, che rappresenta un esempio del materiale prodotto e messo a disposizione dal Centro Estero per le imprese lombarde.

Centro Estero Camere Commercio Lombarde

Via Oldofredi 23

20124 Milano

Italia

Tel.: +39 02 607 990 1

Fax. +39 02 607 990 333

centroestero@centroesterolomb.com

www.centroesterolomb.com

Direttore: Dr. Sergio Valentini



46100 Mantova - Via P. F. Calvi, 28
tel. 0376.2341 - fax 0376.234234
e-mail: mantova@mn.camcom.it
Internet: www.mn.camcom.it

I SERVIZI DELL'UFFICIO COMMERCIO ESTERO

Largo Pradella, 1 - 46100 Mantova
tel. 0376.234428 - 234421 - 234374 - fax 0376.234429 - e-mail: commercio.estero@mn.camcom.it

Attività di certificazione:

- ➡ Certificati d'origine delle merci
- ➡ Visti su documenti aziendali per l'estero
- ➡ Carnets ATA
- ➡ Carnets TIR

Elenchi e Albi:

- ➡ Assegnazione del numero meccanografico per operatori con l'estero, con formazione del relativo elenco
- ➡ Catalogo degli importatori ed esportatori della provincia

Informazioni e assistenza agli operatori:

Gestione delle Banche Dati e nuovi servizi "Globus" e "Infoexport" per:

- ➡ Informazione sulle imprese italiane che svolgono un'abituale attività di import-export
- ➡ Informazioni sulla struttura politica economica e sulle normative commerciali di paesi esteri
- ➡ Nominativi di aziende estere impegnate in attività di import-export
- ➡ Informazioni sulle fiere nazionali ed internazionali
- ➡ Norme e disposizioni riguardanti gli scambi commerciali internazionali
- ➡ Cd-Rom Guide del Centro Estero su: Argentina, Cina, Gran Bretagna, Hong Kong, Lituania, Messico.

Attività di formazione (www.promoimpresaonline.it):

- ➡ Seminari di commercio estero organizzati in collaborazione con il Centro Estero Camere Commercio Lombarde
- ➡ Corsi di lungo periodo per aziende che operano con l'estero.

Euro Info Centre

- ➡ Legislazione comunitaria
- ➡ Informazioni sui finanziamenti comunitari
- ➡ Istruttoria e realizzazione progetti sui programmi comunitari
- ➡ Analisi Paese per aree/mercato di interesse per le aziende

Programma Promozionale 2004:

Fiere all'estero (finanziate con contributi camerali):

- ➡ PLMA (Amsterdam, 25/26 maggio 2004): prodotti a marchio privato
- ➡ SIAL (Parigi, 17/21 ottobre 2004): agroalimentare

Missioni economiche (finanziate con contributi camerali):

- ➡ Londra (22/24 marzo 2004): agroalimentare
- ➡ Divulgazione iniziative organizzate dal Centro Estero

“La presente Guida Informativa Legale è stata preparata da professionisti del settore ed è messa a disposizione di imprese, associazioni e strutture specializzate attraverso il Centro Estero Camere Commercio Lombarde e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova.

Pertanto, ogni eventuale responsabilità attinente alla completezza ed esattezza delle informazioni in essa contenute farà capo esclusivamente ai redattori della stessa, essendo espressamente esclusa ogni responsabilità del Centro Estero e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova”